

Allegato "B" all'atto n.110.298 di Rep. Notaio Luigi Zampaglione

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DOMICILIO - DURATA

ARTICOLO 1

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:
"METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in abbreviato **"MB - S.R.L."**.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto di persone e cose con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa il tutto ai fini dell'esecuzione della mobilitazione, della conduzione tecnica e della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione del primo lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, di circa 13 Km, della città di Brescia, detta Metrobus.

La Società può svolgere, altresì, tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, strumentali ed ausiliarie direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale. Sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere in Italia ed all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l'accettazione d'avalli, fideiussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano consentite dalla legge e strettamente funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione in particolare della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 3

La Società ha sede legale nel Comune di Brescia, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire e sopprimere filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato comune. Il trasferimento della sede sociale in un comune diverso e l'istituzione di una sede secondaria spettano ai soci.

ARTICOLO 4

Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante presso il competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2041 (due-milaquarantuno) e può essere prorogata anche più volte dall'Assemblea in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento di tutte le operazioni e gli atti compresi nell'oggetto sociale.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è determinato in Euro 4.020.408,16 (quattromilioniventimilaquattrocentotto virgola sedici) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi da quest'ultimo stabiliti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre, a partire dal giorno successivo a quello fissato per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso, un interesse di mora pari al tasso Euribor 6 mesi in vigore al mo-

mento della richiesta maggiorato di 6 (sei) punti in ragione di anno e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di tasso di interesse applicabile.

ARTICOLO 7

Le quote sono trasferibili - sia pur nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa vigente in materia, fra le altre, di società a partecipazione pubblica - tra i soci proporzionalmente alle quote già possedute e con diritto di accrescimento per rinuncia di alcuni, ma la maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà appartenere a "BRESCIA MOBILITÀ S.p.A. - Società Metropolitana di Mobilità" e/o a sua/e società controllata/e che avrà anche diritto di prelazione a parità di condizioni, in caso di offerta di quote ad aspiranti nuovi soci.

Qualora un socio intenda cedere proprie quote a nuovi soci e "BRESCIA MOBILITÀ S.p.A. - Società Metropolitana di Mobilità" non si sia avvalsa del diritto di prelazione il trasferimento sarà subordinato al gradimento espresso, entro un mese dalla richiesta scritta, dall'Organo Amministrativo, il quale, in caso di diniego, dovrà indicare un diverso acquirente di proprio gradimento a parità di condizioni.

Le stesse regole di cui sopra varranno per i diritti di opzione in casi di aumenti di capitale e per emissioni o trasferimenti d'obbligazioni convertibili.

Sono fatte salve le previsioni di cui alla normativa vigente in materia, fra le altre, di società a partecipazione pubblica.

ARTICOLO 8

Il capitale può essere aumentato, anche mediante conferimento in natura, in una o più riprese e ridotto a norma dell'art. 2481 e seguenti del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei - **sia pur nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa vigente in materia, fra le altre, di società a partecipazione pubblica** - alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

FINANZIAMENTI

ARTICOLO 9

La Società potrà acquisire dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive

quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

ASSEMBLEA ARTICOLO 10

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Sono di competenza dell'Assemblea le materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile, nonché gli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 11

Ogni socio iscritto presso il competente Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni assembleari ed ha diritto di voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

ARTICOLO 12

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo *mediante avviso comunicato ai soci e all'organo di controllo con qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea di prima convocazione*, con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione nonché la determinazione degli argomenti da trattare. In ogni caso, nella stessa convocazione può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta o non sia regolarmente costituita.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

Sono tuttavia validamente costituite le assemblee totalitarie, di cui all'art. 2479 bis comma 5 del Codice Civile, anche non convocate come sopra. Ai fini della totalitarietà delle assemblee occorre che partecipi l'intero capitale sociale e che gli amministratori, e l'Organo di Controllo, qualora nominato, siano presenti oppure rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, telefax e posta elettronica), da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione di alcun argomento. In tal caso le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate all'Organo Amministrativo ed ai componenti dell'organo di controllo assenti.

ARTICOLO 13

Ogni socio che abbia diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta consegnata al delegato anche via telefax e posta elettronica, da altra persona che non sia amministratore, componente dell'organo di controllo o dipendente della Società.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di ricevere documenti, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 14

L'Assemblea è presieduta, *in caso di Consiglio di Amministrazione*, dal Presidente del Consiglio, o, *in caso di organo amministrativo monocratico, dall'Amministratore Unico*; in sua assenza o impedimento l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

ARTICOLO 15

Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma e secondo le materie previste dalla legge, fatte salve le materie che il presente statuto riserva all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 16

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e nominato dai Soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 17

Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), l'Organo Amministrativo della Società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'Assemblea della Società, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del Capo V, del Titolo V, del Libro V del Codice Civile.

Non è consentito, in deroga all'art. 2475, comma terzo, del Codice Civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Qualora la Società abbia un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

I componenti l'Organo Amministrativo, *sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione*, non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla normativa vigente in materia, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

I componenti l'Organo Amministrativo, *sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione*, non possono essere amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla Società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

L'Organo Amministrativo è rieleggibile e dura in carica per un periodo pari a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il compenso dell'Organo Amministrativo, *sia per l'attività dell'Amministratore Unico sia, in caso di Consiglio di Amministrazione, per l'attività di tutti i componenti di tale Organo*, viene stabilito dall'Assemblea annualmente. È fatto divieto di corrispondere ai membri l'Organo Amministrativo della Società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere loro trattamenti di fine mandato.

Qualora la Società abbia un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

ARTICOLO 18

In caso di Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea.

ARTICOLO 19

In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri inviatagli anche a mezzo posta elettronica o telefax, e ciò entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa indicante l'argomento da trattare.

ARTICOLO 20

In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo viene convocato dal

Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e all'Organo di Controllo se nominato o, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima, con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione nonché la determinazione degli argomenti da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica).

In difetto delle formalità di cui sopra il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori in carica, e l'Organo di Controllo, se nominato, sia presente o informato della riunione; in tal caso gli intervenuti concorderanno unanimemente gli argomenti da trattare. In caso di assenza di taluno degli amministratori in carica ovvero dei membri l'Organo di Controllo sarà necessario ottenere la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del presente Statuto.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenti e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 21

In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo è presieduto dal Presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento, elegge il Presidente della riunione.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La società è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dalla società "BRESCIA MOBILITÀ S.p.A. - Società Metropolitana di Mobilità", in posizione di capogruppo ed è soggetta a "direzione e coordinamento unitari" ai sensi dell'art. 2497-bis del cod. civ. In relazione a questa posizione la società potrà intrattenere rapporti di scambio di beni e di servizi con qualsiasi società del gruppo a condizioni di "vantaggi compensativi". Nell'ambito e nei limiti e condizioni di queste attività, i componenti dell'organo amministrativo non saranno in posizione di "conflitto di interessi".

Le deliberazioni sono constatate con verbali firmati dal Presidente e dal Segretario se designato, quest'ultimo scelto anche fra persone estranee al Consiglio e trascritti in un apposito libro.

ARTICOLO 23

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungi-

mento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai Soci.

In caso di Consiglio di Amministrazione, è esclusa la carica di Vicepresidente a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Inoltre, l'Organo Amministrativo avrà facoltà di nominare un Direttore Generale definendone i relativi poteri, nonché procuratori speciali per singoli atti o gruppi di atti; di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, acconsentire iscrizioni, surrogazioni, postergazioni, cancellazioni e annotamenti legali, nonché rilasciare avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

È compito dell'Organo Amministrativo, anche mediante gli Organi Delegati, istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché attivarsi senza indugio, ove sia necessario, per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. Gli organi delegati riferiscono all'Organo Amministrativo e all'organo di controllo, con periodicità trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

RAPPRESENTANZA LEGALE E GENERALE

ARTICOLO 24

In caso di Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e generale con la firma sociale della Società, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero agli Amministratori ai quali venga conferita dal Consiglio di Amministrazione ovvero al Direttore Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ovvero ai procuratori, nel rispetto per tutti dei poteri e dei limiti da quest'ultimo eventualmente fissati, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di Amministratore Unico, la rappresentanza legale e generale con la firma sociale della Società, anche in giudizio, spetta allo stesso o, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procuratori, nel rispetto per entrambi dei poteri e dei limiti dall'Amministratore Unico eventualmente fissati, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

ARTICOLO 25

L'Assemblea procede in ogni caso alla nomina dell'Organo di Controllo, *monocratico o collegiale*, o di un revisore della società.

In caso di nomina da parte dell'Assemblea di un Collegio Sindacale, questo è costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di legge e agli obblighi di cui alla Legge 12.07.2011, n. 120, e al d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

Nei casi previsti dalla legge e laddove deliberato dall'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nei casi di legge e laddove deliberato dall'Assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata da un organo di revisione iscritto nell'apposito registro.

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti l'Organo di Controllo, entro il limite dell'indennità spettante al Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Brescia per il compenso del Presidente del Collegio Sindacale, ed entro i limiti dell'indennità spettante al revisore dei conti del Comune di Brescia per il compenso del membro effettivo del Collegio Sindacale.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti l'Organo di Controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché è fatto divieto di corrispondere loro trattamenti di fine mandato.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

BILANCI

ARTICOLO 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sulla gestione ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio è presentato ai soci nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. In tale ultimo caso l'Organo Amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 27

La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause indicate nell'articolo 2484 del Codice Civile.

In tal caso, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 28

I soci si obbligano ad ispirare i rapporti tra loro e nei confronti della Società ai principi di buona fede e correttezza.

I crediti della Società, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni di paga-

mento ovvero di mancato versamento da parte di un socio di importi dovuti alla medesima entro il termine perentorio fissato dall'Organo Amministrativo, saranno considerati immediatamente esigibili e la Società potrà agire per il recupero degli stessi secondo le norme di legge.

Per il recupero di tali crediti la Società potrà, e per essa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza bisogno di ulteriori delibere consiliari, adire immediatamente l'Autorità giudiziaria ordinaria, anche tramite procedimenti di ingiunzione, al fine di ottenere la condanna del socio inadempiente e l'eventuale esecuzione giudiziaria nei suoi confronti. In questo caso, anche la decisione sull'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo del socio inadempiente sarà di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

RINVIO
ARTICOLO 29

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia. Non si applicano le eventuali disposizioni del presente statuto che siano in conflitto con disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.

FIRMATO:

FLAVIO PASOTTI

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.